

## Relazione illustrativa

La presente proposta di legge approva la nuova disciplina dei distretti rurali e dispone l'abrogazione della legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali).

Dal 2004, anno di approvazione della legge regionale 21/2004, a oggi, l'assetto istituzionale della Regione Toscana ha subito modifiche sostanziali, con particolare riguardo agli effetti prodotti, prima, dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, di recente, dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011). In particolare, a seguito della l.r. 22/2015 è venuto meno il ruolo della provincia alla quale era attribuita di norma la funzione di coordinamento del distretto.

L'intervento ha quindi lo scopo di rivedere le norme relative all'organizzazione del distretto, in modo da renderle più funzionali e adeguate al nuovo contesto istituzionale, nonché all'attuale fase socio economica che vede nel mondo agricolo e rurale una opportunità sempre più rilevante di sviluppo del territorio della Toscana.

Restano invece immutate le finalità dell'istituto di sviluppo e valorizzazione del territorio rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio.

In particolare, nel nuovo impianto:

- si prevede la costituzione di una assemblea di distretto alla quale sono attribuite le funzioni di approvazione del progetto economico territoriale e di verifica della corretta ed efficace attuazione dello stesso;
- viene rivisto il ruolo del soggetto referente del distretto, che potrà assumere qualsiasi forma giuridica e al quale si attribuisce la funzione di predisporre e attuare il progetto economico territoriale e di provvedere all'organizzazione delle attività del distretto;
- si introduce l'istituto della revoca del riconoscimento, rinviando al regolamento di attuazione per la definizione delle modalità e dei termini della stessa;
- si confermano la modalità di costituzione mediante accordo e di riconoscimento da parte della Regione sulla base di un progetto economico territoriale.

#### Descrizione degli articoli

Art. 1: descrive l'oggetto e le finalità della legge.

Art. 2: definisce il distretto rurale come sistema economico territoriale.

Art. 3: definisce le attività del distretto rurale

Art. 4: il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e privati rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo storico e sociale del territorio.

Art. 5: è definita l'assemblea del distretto e il ruolo esercitato all'interno del distretto medesimo.

Art. 6: è definito il soggetto referente del distretto e il ruolo esercitato all'interno del distretto medesimo. Il soggetto referente può assumere qualsiasi forma giuridica.

Art. 7: descrive il contenuto del progetto territoriale, con il quale vengono stabilite le strategie del distretto.

Art. 8: contiene i criteri per il riconoscimento del distretto rurale da parte della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 9: è definito l'istituto della revoca del riconoscimento e i casi in cui essa viene applicata.

Art. 10: sono indicati i contenuti del regolamento di attuazione delle legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'emanazione delle stessa.

Art. 11: contiene le norme transitorie per i distretti rurali riconosciuti ai sensi della l.r. 21/2004.

Art. 12: prevede l'abrogazione della l.r. 21/2004 con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione.